



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E  
METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”;
- VISTA** la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;



- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;
- VISTA** la Convenzione del 10 luglio 2025, e in particolare l’art. 3, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/68/UE sopra citata;
- VISTO** il Decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l’articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** che il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante “*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e che il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO** il Decreto di riduzione parziale e rinnovo dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, a favore della Società **ITEC Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.**, con sede legale in **Via Biella, 1, 59013 – Montemurlo (PO)** emanato da questa Direzione Generale in data **24 luglio 2025**;



**CONSIDERATO** l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **01282 Products/Services/Processes**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **24 luglio 2029**;

**CONSIDERATO** l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato n. n. **01282 Inspection**, relativo allo Schema Certificazione di Ispezione, con scadenza al **7 giugno 2027**;

**CONSIDERATO** l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC17024:2012 n. **01282 Persons**, relativo allo Schema Certificazione di Persone, con scadenza al **12 dicembre 2028**;

**ACQUISITA** la Delibera del 24 febbraio 2026 (DC2026UTL014) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. MIMIT 0008164 del 02 marzo 2026, con la quale, in applicazione di quanto previsto dal documento EA 2/17 M 2020, è stata deliberata la **riduzione parziale** dello scopo di accreditamento nello **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con Certificato n° **01282 Products/Services/Processes** in scadenza al **24 luglio 2029** per l'Organismo **ITEC Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.** ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED;

**INFORMATO** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. All'Organismo **ITEC Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.**, (C.F. 02155230978), con sede legale in **Via Biella, 1, 59013 – Montemurlo (PO)**, è **ridotta parzialmente** l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per i seguenti moduli:

**Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 01282 Products/Services/Processes**, con scadenza al **24 luglio 2029**:

Prodotti: Attrezzature a pressione e insiemi di cui all'Art. 1  
Moduli/Procedure di valutazione della Conformità

- Allegato III — Modulo D1 (Garanzia della qualità del processo di



- produzione);
- Allegato III — Modulo E1 (Garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite).

2. La Società è, quindi, **autorizzata** ad operare per i seguenti moduli/procedure di Valutazione della Conformità:

**Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 01282 Products/Services/Processes**, con scadenza al **24 luglio 2029**:

Prodotti: Attrezzature a pressione e insiemi di cui all'Art. 1  
Moduli/Procedure di valutazione della Conformità

- Allegato III — Modulo B (Esame UE del tipo — tipo di produzione);
- Allegato III — Modulo B (Esame UE del tipo — tipo di progetto);
- Allegato III — Modulo C2 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali);
- Allegato III — Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione);
- Allegato III — Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione);
- Allegato III — Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione);
- Allegato III — Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità).

**Schema Ispezioni a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato n. 01282 Inspection**, con scadenza al **7 giugno 2027**:

Prodotti: Attrezzature a pressione e insiemi di cui all'Art. 1  
Moduli/Procedure di valutazione della Conformità

- Allegato III — Modulo A2 (Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali);
- Allegato I, punto 3.1.2. — Approvazione dei metodi delle giunzioni Permanenti.

**Schema Persone a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 certificato n. 01282 Persons**, con scadenza al **12 dicembre 2028**:



Prodotti: Attrezzature a pressione e insiemi di cui all'Art. 1  
Moduli/Procedure di valutazione della Conformità

- Allegato I - punto 3.1.2. — Approvazione del personale che esegue giunzioni permanenti;
- Allegato I - punto 3.1.3. — Entità terza riconosciuta per l'approvazione del personale che esegue Controlli Non Distruttivi

### **Art. 2**

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 2, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:
  - Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **01282 Products/Services/Processes, con scadenza al 24 luglio 2029;**
  - Schema Ispezioni a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato n. **01282 Inspection, con scadenza al 7 giugno 2027;**
  - Schema Persone a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 certificato n. **01282 Persons, con scadenza al 12 dicembre 2028.**
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Sistemi di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca



dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

#### **Art. 4**

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 quater del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

#### **Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)), sezione "Mercato", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati".

#### **Art. 6**

1. Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente emanato da questa Direzione Generale in data **24 luglio 2025**.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianfrancesco Romeo)

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco  
Romeo  
Organizzazione: MISE/80230390587  
Data: 23/03/2026 12:55:23